

CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE "POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE"

---*****---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI
VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DI POTENZA

Art. 1

Oggetto, modalità e durata dell'appalto

Il presente capitolato disciplina i contenuti formali e sostanziali relativi all'appalto dei servizi di postalizzazione delle sanzioni amministrative di competenza del Corpo di Polizia Locale di questa Amministrazione Comunale.

Le attività e i servizi di cui al presente appalto devono intendersi riferite a tutte quelle fasi e attività del procedimento sanzionatorio amministrativo che non richiedano l'esercizio di poteri provvedimenti pubblici o specifiche qualifiche richieste dalla normativa vigente.

L'appalto viene affidato mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO aperta sul MEPA e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara.

La durata contrattuale è fissata in due anni dalla data di sottoscrizione del documento di stipula e comunque fino ad esaurimento della somma a base d'appalto.

Art. 2

Procedure in essere presso il Comando

Il servizio proposto dovrà consentire al Comando di Polizia Locale di mantenere, quale interfaccia operativa per il personale del Comando, l'attuale software gestionale PIEMME GRANDI UTENTI. Pertanto l'aggiudicatario è tenuto a interfacciarsi, a propria cura e spese, a tale applicativo con cui il personale del Comando continuerà ad operare. Il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario i tracciati record per l'importazione e l'esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio. I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità dell'interfacciamento proposto, assicurandone il costante aggiornamento e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto.

Art. 3

Caratteristiche del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio

Il servizio oggetto dell'appalto è la gestione dell'iter procedurale delle violazioni, incluso l'attività di data-entry (mediante scanner ovvero lettore ottico) accertate dal Comando di Polizia Locale di Potenza, a titolo esemplificativo di seguito elencate: acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione per la notificazione postale, rinotificazione dei verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti con riscontro elettronico e creazione immagini, archiviazione cartacea cartoline AR e CAD e normalizzazione dei dati inerenti l'emissione dei ruoli/ingiunzioni di riscossione delle violazioni CdS, stampa ingiunzioni fiscali. Il servizio è meglio dettagliato nell'allegato A al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

Il servizio deve includere anche la gestione degli illeciti amministrativi con fornitura della relativa modulistica. Il servizio comprende, a carico dell'appaltatore, anche la fornitura al Comando di Polizia Locale di n. 2.500 bollettari dei preavvisi e dei verbali d'accertamento per la rilevazione delle violazioni C.d.S. per tutta la durata dell'appalto; i bollettari saranno forniti con bollette in 3 copie a ricalco e bollettino di c.c.p., in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dal Comando stesso.

L'appaltatore dovrà gestire, direttamente mediante la procedura informatica in uso al Comando, tutte le fasi connesse all'accertamento e alla gestione delle violazioni rilevate anche attraverso i sistemi di rilevamento automatico già presenti o che potrebbero essere installati in futuro, compresa l'archiviazione dei dati e delle immagini. In particolare, la procedura proposta dovrà essere in grado di garantire che la validazione degli accertamenti di violazione operati da sistemi automatici avvenga, esclusivamente, nell'ambito della procedura gestionale in uso al Comando di P.L. (PIEMME GRANDI UTENTI).

Nell'offerta tecnica, dovranno essere descritte (attraverso una relazione/progetto esecutivo) tutte le soluzioni proposte e le prestazioni offerte specificando in particolare i termini di esecuzione della postalizzazione e delle rendicontazioni di pagamenti e notifiche. L'appaltatore del servizio può

interloquire con la Polizia Locale sia per via telematica che telefonica e la trasmissione e la gestione esclusiva dei dati a carico della Polizia Locale dovranno avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 4
Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore deve effettuare, prima dell'attivazione del servizio, le necessarie procedure informatiche di interfacciamento dei dati e di eventuali applicativi con la procedura gestionale in essere presso il Comando (PIEMME GRANDI UTENTI).

L'appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, con esonero del Comune stesso da ogni responsabilità.

L'appaltatore, su richiesta del responsabile indicato dal Comando di Polizia Locale dovrà effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni, per adeguarli all'emanazione di nuove norme o alle esigenze del Comando di Polizia Locale di Potenza.

L'appaltatore, attraverso le proprie modalità operative, dovrà consentire l'aggiornamento costante delle procedure informatiche (software) attualmente in uso al servizio. Saranno a totale carico dell'appaltatore le spese per gli aggiornamenti di cui al presente articolo.

Art. 5
Obblighi del Comune

Il Comune appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Art. 6
Attivazione del servizio

I servizi oggetto di aggiudicazione dovranno essere avviati entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del documento di stipula ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data di notifica della determinazione di aggiudicazione.

In caso ritardo rispetto al termine sopra indicato, imputabile all'appaltatore, sarà facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la cauzione definitiva, con affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui i ritardi fossero imputabili alla stazione appaltante, il termine di giorni 15 (quindici) decorrerà dal realizzarsi di tutte le condizioni tecnico – amministrative per l'attivazione dei servizi.

L'appaltatore andrà esente da responsabilità anche nel caso in cui, per responsabilità della stazione appaltante, i servizi dovessero essere attivati in fasi e tempi diversi.

Art. 7
Compensi a base d'asta, spese postali e valore dell'appalto

Ai fini della determinazione del valore del presente appalto va premesso che lo stesso deve intendersi a misura e, pertanto, saranno riconosciute all'appaltatore le competenze dovute in ragione del numero di procedimenti effettivamente gestiti.

In ogni caso, al fine di quantificare in via presuntiva il valore dell'appalto si rappresenta che, considerati i corrispettivi posti a base d'asta, il valore del presente appalto è stimato in complessivi € 220.050,00 oltre IVA.

Il valore sopra determinato non comporta alcun diritto di corresponsione dello stesso all'appaltatore che, si ribadisce, vedrà liquidate esclusivamente le competenze determinate sulla base degli atti



effettivamente inviati a notifica.

Il compenso a base d'asta, soggetto a ribasso, che sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è determinato in € 3,75 (escluso IVA) per ciascun verbale di accertamento di violazione stampato e inviato alla notifica. La notifica deve essere assicurata di regola a mezzo PEC e residualmente a mezzo servizio postale e messi notificatori.

Il compenso sopra indicato è soggetto ad un unico ribasso e remunera tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso.

Tutte le spese di affrancatura postale, comprese quelle per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica), sono ad esclusivo carico della Stazione Appaltante.

Nessun compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per i verbali di accertamento, contestati o non contestati, che siano oggetto di pagamento da parte del trasgressore prima dell'invio a notifica per il tramite del servizio postale o dei messi notificatori.

Art. 8

Garanzie e responsabilità

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, è richiesta, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Stazione appaltante l'acquisizione della cauzione provvisoria con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9

Modalità di pagamento e finanziamento

Al termine di ogni mese l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante responsabile del procedimento il riepilogo quali-quantitativo delle prestazioni eseguite, dettagliando il numero dei verbali di contestazione inviati per la notifica per il tramite del servizio postale e/o notificati tramite PEC.

La Stazione Appaltante, esperiti i necessari controlli e verificata la regolarità del rendiconto mensile, ovvero segnalate eventuali incongruenze, vista il rendiconto e autorizza l'emissione della relativa fattura con cadenza trimestrale

Ricevuta l'autorizzazione, l'appaltatore emette fattura, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite.

In caso di contestazioni sulla coerenza e correttezza del rendiconto, l'appaltatore potrà essere comunque autorizzato ad emettere fattura in relazione alle prestazioni rispetto alle quali sia riconosciuta la correttezza del rendiconto, salvo eventuale conguaglio.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'accettazione della fattura.

Art. 10

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di

tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

Art. 11

Penalità e risoluzione del contratto

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art.1, comma 13 del D.L. 95/2012 del 6 luglio 2012, convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii.

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento dei servizi o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la stazione Appaltante invierà all'aggiudicatario **tramite P.E.C.**, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al seguente schema ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate:

N.	Fattispecie	Penale
1	Tardiva attivazione del servizio	€ 200,00 per ciascun giorno di ritardo per max 30 giorni
2	Parziale attivazione del servizio	€ 200,00 per ciascun servizio non attivato rispetto al progetto aggiudicato
3	Omessa postalizzazione	€ 100,00 per ciascun atto
4	Tardiva postalizzazione rispetto al termine aggiudicato	€ 50,00 per ciascun atto
5	Omessa assistenza tecnica	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine aggiudicato

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.


L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la stazione appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e relativi allegati, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora l'inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

a) Comportamento dell'aggiudicatario che si concretizza in un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, alla Stazione appaltante. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente capitolato;



- b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) Mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
- d) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- e) Violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente capitolato o del contratto di appalto;
- f) Inosservanza reiterata dei contenuti del progetto esecutivo/relazione tecnica presentato in sede di gara;
- g) Accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;
- h) Violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonchè i relativi crediti in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato;
- i) Sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell'aggiudicatario;
- j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- k) Mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico dell'aggiudicatario. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonchè viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito dell'aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 12

Fallimento dell'aggiudicatario

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 13

Trattamento dati sensibili

L'appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata. L'amministrazione appaltante provvederà a nominare la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo provvedimento che la ditta sottoscriverà per accettazione.

Art. 14

Subappalto

In considerazione della natura tecnico - amministrativa dei servizi oggetto del presente appalto e della rilevanza degli stessi rispetto agli equilibri finanziari dell'Ente, è vietato il subappalto, anche parziale, di qualsiasi parte del servizio stesso. Sono escluse dal divieto le attività di natura impiantistica, anche per finalità manutentive della stessa, eventualmente necessarie ovvero la fornitura di componentistica hardware.

L'attività di postalizzazione attraverso il gestore del servizio universale di notifica degli giudiziari Poste Italiane S.p.A. non si considera quale subappalto.
In relazione alle attività subappaltabili si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15

Cessione del contratto

E' vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del aggiudicatario.

Art. 16

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici per il presente appalto.

Art. 17

Controversie e foro competente

Ogni eventuale controversia che non possa essere definita direttamente fra la società affidataria e amministrazione comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente del Foro di Potenza, in ipotesi di esito infruttuoso dei procedimenti disciplinati dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dal successivo art. 206.

Art. 18

Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblico amministrativa. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese relative all'eventuale compenso dovuto alla commissione aggiudicatrice e per le pubblicazioni di legge.

Art. 19

Rinvio a norme di diritto

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001*", l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice di comportamento. Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e ss.mm.ii, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel Codice Civile.



LA DIRIGENTE/RUP
Dott.ssa ANNA BELLOBUONO

